



## ASSOCIAZIONE RAVENNATE CERVESE ANIMALI

### REGOLAMENTO PER ACCESSO ALLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEL CANILE COMUNALE DI CERVIA

#### Art. 1 – OGGETTO

- 1 Il presente documento disciplina le modalità inerenti la pratica di volontariato a favore degli animali ospitati presso il canile comunale, riconoscendo il valore sociale dell'attività di volontariato come espressione di solidarietà, partecipazione e spirito di collaborazione.
- 2 L'attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito, con fini di solidarietà e senza fini di lucro, tramite l'organizzazione di volontariato cui si appartiene, come disposto dalla l. n. 266/91 e s.m.i., e/o svolta da singoli volontari.

#### Art. 2 – FINALITA'

- 1 A.R.C.A. 2005, gestore della struttura, intende favorire, con l'applicazione del presente documento, l'accesso del volontariato presso il canile comunale per le seguenti finalità:
  - a) assicurare il miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura, garantendo l'incremento delle attività di gioco e movimento, che possano ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali,
  - b) favorire il buon esito delle richieste di adozione avanzate da cittadini e garantire la massima efficacia alle iniziative promosse per favorire la lotta agli abbandoni e ai maltrattamenti.

#### Art. 3 – CRITERI PER L'AMMISSIONE DEI VOLONTARI ALLE ATTIVITA' DEL CANILE

- 1 per accedere in qualità di volontario al canile comunale occorre presentare domanda al Gestore, corredata dei seguenti documenti e dichiarazioni
  - a) in caso di appartenenza ad una associazione di volontariato zoofila e/o animalista, designazione da parte della stessa,
  - b) documento di identità dal quale risulti il raggiungimento della maggiore età; ai minori di 18 anni è consentito accedere all'attività di volontariato presso il canile solo previa autorizzazione del/dei genitore/i e dopo la sottoscrizione di apposita liberatoria che tenga indenne il Gestore da responsabilità;
  - c) i volontari di età inferiore a anni 16, devono sempre accedere alla struttura accompagnati da un genitore, sotto la sua specifica responsabilità;
  - d) Autocertificazione attestante la regolare vaccinazione antitetanica;
  - e) autocertificazione attestante l'assenza di carichi penali pendenti relativi a reati di maltrattamento nei confronti di animali;
  - f) informazioni sulle eventuali precedenti esperienze, conoscenze ed eventuale formazione. A tal fine il volontario deve partecipare agli eventuali corsi di formazione organizzati dal Gestore. La mancata partecipazione costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di volontariato all'interno del canile;
- 2 la mancata accettazione della domanda sarà motivata e sarà ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'Associazione ARCA 2005.

#### Art. 4 – PROCEDURE DI AMMISSIONE DEI VOLONTARI

- 1 Il volontario è tenuto a:
  - a) Effettuare un periodo di prova di un mese,
  - b) Sottoscrivere per accettazione il presente documento.

#### Art. 5 – COMPITI DEL GESTORE

- 1 Il gestore è tenuto a:
  - a) Agevolare l'accesso del volontario, fornendo le indicazioni sulle attività da svolgere all'interno del canile comunale e le competenze,



## ASSOCIAZIONE RAVENNATE CERVESE ANIMALI

- b) Concordare gli orari e le attività da svolgere, sulla base delle indicazioni fornite dal volontario, in modo da garantire sia le esigenze del volontario che quelle di una organizzazione armonica della struttura,
- c) Tenere presso l'ufficio del canile un registro delle presenze, in cui saranno indicati il nome, l'ora di entrata e di uscita e la data; la compilazione sarà a cura del volontario;
- d) Tenere presso l'ufficio del canile un registro nel quale i volontari potranno indicare segnalazioni, osservazioni, suggerimenti e ogni altro elemento utile rilevato nel corso dell'attività;
- e) Garantire la copertura assicurativa ai volontari aderenti alla propria associazione, come stabilito dall'art. 4 della L. n. 266/91 e s.m.i. e accertarsi che i restanti volontari siano provvisti di idonea copertura assicurativa;
- f) Apporre all'esterno della struttura comunicazione di divieto di accesso ai volontari, esclusivamente su decisione motivata del Comune di Cervia o, nel caso di problematiche igienico-sanitarie, su decisione motivata del Direttore Sanitario della struttura;
- g) Predisporre apposita cartellonistica per le aree che verranno identificate come interdette, nelle quali i volontari non potranno entrare, salvo specifica autorizzazione;
- h) Fornire il recapito telefonico di un responsabile della struttura, a cui far riferimento, anche per la soluzione di eventuali problematiche.

### Art. 6 – ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEI VOLONTARI

- 1 I volontari, su indicazione degli operatori del canile comunale possono effettuare le seguenti attività:
  - a) Sgambatura dei cani e attività di gioco. Tali attività potranno essere svolte all'interno delle aree del canile a ciò adibite ed in nessun caso dovranno creare pericolo o danno a persone o a cose. Si dovrà provvedere comunque, nel caso, alla raccolta e smaltimento delle deiezioni;
  - b) Collaborazione alle attività degli operatori, su richiesta degli stessi;
  - c) Toelettatura dei cani;
  - d) Partecipazione ad attività promozionali ed iniziative (es. a manifestazioni pubbliche), in accordo col Gestore ed il Comune, relative a tematiche animali, con particolare riferimento all'incentivazione delle adozioni degli animali;
  - e) Proposte e suggerimenti inerenti le attività del canile da presentare al Consiglio Direttivo di ARCA 2005.

### Art. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

- 1 I volontari, si impegnano a:
  - a) Rispettare nell'ambito delle rispettive competenze quanto disposto dal Gestore del canile,
  - b) Essere riconoscibili attraverso apposito cartellino e devono procurarsi abbigliamento adeguato all'attività da svolgere nel canile,
  - c) Rispettare la normativa specifica relativa all'attività svolta e le norme relative all'utilizzo delle attrezzature della struttura;
  - d) Non introdurre al canile materiali dall'esterno, salvo autorizzazione;
  - e) Rispettare le indicazioni medico-veterinarie stabilite dal Direttore sanitario.

### Art. 8 – REVOCA ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- 1 Il Gestore potrà disporre la revoca del rapporto di volontariato, nel caso in cui vengano a mancare le condizioni per un corretto ed efficace svolgimento dell'attività di volontariato.
- 2 Il Gestore, prima di disporre la revoca, discute con il volontario il comportamento non idoneo, cercando una soluzione del problema.
- 3 A seconda della motivazione, la revoca all'autorizzazione di svolgimento dell'attività può essere rivolta al singolo volontario o all'associazione di appartenenza.

Aggiornato marzo 2016